

**COMUNE DI GIACCIANO CON
BARUCHELLA**
PROVINCIA DI ROVIGO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DIFESA DELL'ASSETTO IDRAULICO
DEL TERRITORIO**

Approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 26.03.2019

Art. 1- Finalità

Scopo delle norme contenute nel presente regolamento è quello di assicurare un libero, efficace e costante deflusso delle acque ed evitare rischi per la sicurezza e la salute pubblica, danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private, nel rispetto delle normative vigenti, del P.R.R.A. della Regione Veneto e delle disposizioni in materia di regimazione idraulica.

Art. 2- Definizione

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si precisano le seguenti definizioni:

- Per "fossi e canali" si intendono tutti i corsi d'acqua, sia pubblici che privati e le opere idrauliche che sono eventualmente presenti nel territorio del Comune di Giacciano con Baruchella, opere comunque necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.
- Per sponda di fosso-scolo-canale si intende la ripa inclinata (parete del fosso).
- Per ciglio si intende il punto di intersezione della sponda del fosso-scolo-canale ed il piano di campagna o piano stradale, se con esso confinante.
- Fossi di utilità pubblica: sono da intendersi anche quei fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale, essi sono individuati di concerto con i tecnici del Consorzio di Bonifica competente e successivamente censiti dall'Ufficio tecnico comunale, il cui elenco e planimetria sono adottati dalla Giunta Comunale competente e recepiti dal Consorzio di Bonifica stesso.

Art. 3 - Ubicazione di siepi, alberature ed essenze vegetali arbustive, obblighi e divieti

Al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque dei fossi, scoli e canali, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali pubblici, di utilità pubblica e delle proprietà contermini pubbliche e private.

Per la messa a dimora di alberi o di qualsiasi essenza arbustiva valgono le distanze previste in materia di confine, dal Codice della strada o delle altre disposizioni in materia (fanno fede e riferimento il Codice Civile, il regolamento del Consorzio di Bonifica competente territorialmente ed il regolamento comunale di Polizia Rurale vigente).

È vietato, altresì, realizzare opere di qualsiasi genere, che impediscono il regolare deflusso delle acque, o di ingombrare con qualsiasi materiale l'alveo del fosso nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua e nei fossi rifiuti di qualsiasi genere.

Per tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore di quanto previsto nel presente articolo o si trovano sulle sponde dei fossi o canali, potrà essere disposta la rimozione qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano, fatto salve le necessarie autorizzazioni delle autorità in materia di tutela ambientale (Dlvo 42/2004 e successive modificazioni

ed integrazioni).

Art. 4 - Pulizia di fossi e scoli

È fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà private, siano tenuti costantemente sgombri e puliti in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.

I fossi e canali presenti lungo le strade private, all'interno delle proprietà o in confine tra proprietà private, dovranno essere spurgati, all'occorrenza, a cura e spese da soggetti proprietari o dei soggetti a ciò tenuti, in base agli usi o ai contratti di fondi rustici ed agricoli e al Codice Civile.

Il Comune riterrà, comunque obbligato in solido, il proprietario e l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario, ecc).

I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati.

Per i fossi lungo le strade Comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di "utilità pubblica", il Comune provvede, con proprio atto deliberativo, previa ricognizione e rappresentazione cartografica come indicato nell'art. 2, ad individuare interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento o quanto altro abbisogni) e ad una programmazione degli stessi interventi; procederà inoltre all'esecuzione delle opere relative alla sistemazione dei fossi lungo le strade pubbliche d'intesa con i proprietari frontisti e con i proprietari dei fondi serventi interposti tra i fossi di "utilità pubblica" ed i fondi serviti che beneficiano degli stessi, con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento e l'eventuale ripartizione degli oneri economici, a norma delle vigenti norme nazionali.

A tal fine il Comune con lettera raccomandata A.R. assegnerà un termine utile entro il quale il frontista dovrà dichiarare l'adesione all'iniziativa, informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque quota parte della spesa sostenuta, quantificata su preventivo di spesa ed eseguita nei termini assegnati.

Qualora uno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà, comunque, all'esecuzione dei lavori addebitando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato nelle forme previste dalle vigenti norme.

Per i canali e i fossi esistenti lungo le strade pubbliche, in proprietà di altri Enti, gli stessi dovranno assicurare gli interventi precedentemente descritti, dando priorità a quelli segnalati dall'Amministrazione Comunale di Giacciano con Baruchella come più urgenti.

Di norma è vietato l'uso di diserbanti sui cigli ed all'interno dei fossati.

Art. 5 - Distanze di lavorazioni agricole dai fossi

Nell'esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso o transito pubblico) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza di 1 (uno) metro dal ciglio del fossolato campagna o di 3 (tre) metri dal nastro stradale, tale

da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

Nel caso in cui durante le lavorazioni agricole, dovessero essere costruiti fossi o canali, questi dovranno essere immediatamente ripristinati per garantire il regolare deflusso delle acque.

Art. 6 - Compiti dei proprietari o detentori del fondo frontista

I fossi e canali presenti sia lungo le strade private e pubbliche, sia quelli all'interno delle proprietà private, quelli in confine tra proprietà private, non possono essere eliminati senza che sia predisposto un adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso. Altresì non può essere ridotta la dimensione se non sono previste adeguate misure di compensazione. I fossi e canali dovranno a cura dei proprietari o detentori dei fondi frontisti, essere sottoposti ai seguenti periodici interventi:

- a) - estirpazione e taglio delle erbe sulle sponde e sul ciglio interno dei fossi e canali, almeno due volte all'anno con un'ulteriore taglio nel periodo di intensa vegetazione, e l'obbligo di rimuovere tempestivamente le erbe tagliate dal fondo fosso;
- b) - pulizia delle luci dei ponti, dei tombinamenti per la lunghezza della proprietà o fondo utilizzato, delle chiaviche e delle paratoie;
- c) - rimozione di alberi, tronchi e rami delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per altra causa;
- d) - mantenimento in buono stato di conservazione dei ponti e dei manufatti di uso particolare o privato (es. tombinamento);
- e) - eliminazione di qualsiasi scarico di acque usate provenienti da insediamenti civili, produttivi e agricoli, senza preventivo trattamento di depurazione e chiarificazione e/o autorizzazione.

Art. 7 - Tombinatura in zona agricola

Sono vietate di norma, le tombinature in zona agricola.

Possono però essere concesse per l'accesso ai fondi o abitazioni per un numero strettamente funzionale all'estensione del fondo o dell'indirizzo produttivo dell'impresa e, di norma, per una lunghezza massima di mt 10,00.

In particolari situazioni sono consentite le realizzazioni di tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti pozzetti di ispezione almeno ogni 10,00 (dieci) metri di condotta.

L'esecuzione delle tombinature deve essere eseguita con tubazione di calcestruzzo con giunto a bicchieri di diametro interno non inferiore a cm 60 o di adeguate dimensioni secondo l'area scolante, e comunque subordinato ad autorizzazione/concessione a parte del Comune, previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada e del Consorzio competente.

Sono ammesse tombinature anche in tubazione in PVC rigido nonché la stessa sia del tipo SN8 ed il suo estradosso, a partire dal diametro orizzontale sia rivestito con cls armato e rete elettrosaldata diametro 10 mm a maglie 20 x 20 o 20 x 25. Le dimensioni della tubazione in pvc dovranno essere calcolate con riferimento alla sezione teorica del fosso capiente il bacino scolante,

previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada e del Consorzio competente.

Art. 8 - Urbanizzazione di aree

Nei progetti di urbanizzazione di aree dovrà essere prevista, oltre alla linea fognaria per acque nere che andrà a convogliare nella fognatura pubblica, una apposita linea per lo smaltimento delle acque piovane.

Quest'ultima dovrà convogliare direttamente o indirettamente, nello scolo di bonifica preposto per servire l'area interessata dall'urbanizzazione.

Detta linea dovrà essere sovradimensionata in modo tale da fungere da volume di invaso. Per evitare l'eventuale azione di ritorno dell'acqua raccolta, in prossimità della parte terminale della linea di scarico, dovrà essere installata una valvola di non ritorno.

Inoltre al fine di limitare l'impermeabilizzazione del suolo e la conseguente riduzione degli invasi viene prescritto che:

a) Ogni lotto preveda un'area vincolata a verde privato drenante in prato erboso e/o piantumazioni pari ad almeno il 15% dell'area libera del lotto o del 30% se si utilizza grigliato drenante (con foratura certificata uguale o superiore del 50%) la cui disposizione anche frazionata sarà definita nei progetti architettonici esecutivi.

b) Per ogni ettaro di area urbanizzata dovranno essere ricavati, a cura e spese degli urbanizzanti, volumi di invaso pari ad almeno 280/mc/ha.

Per superfici inferiori all'ettaro saranno realizzati volumi di invaso con volumetria che rispetti il rapporto di cui al precedente comma.

I volumi di invaso potranno essere ottenuti sovradimensionando le condotte per acque meteoriche e/o realizzando nuove ossature e zone a temporanea sommersione nelle aree destinate a verde, in tale caso le aree a verde dovranno essere previste ad una quota inferiore di almeno cm 50 (cinquanta) dalla quota stradale e collegate con caditoie in numero di una ogni 100 (cento) mq. di superficie, in modo da fungere, in caso di emergenza, da zona a temporanea sommersione.

Al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il loro conseguente utilizzo per la moderazione delle portate, nella sezione terminale della rete di acque meteoriche o miste, prima dello scarico in altri collettori o nel sistema di depurazione esistente, si dovrà posizionare un manufatto di controllo in grado di scaricare, ordinariamente, una portata massima di 10 l/s/ha.

Il manufatto di controllo (allegato "1") sarà posizionato nella sezione terminale del sistema di acque meteoriche o miste dell'area urbanizzata. Esso sarà costituito da un pozzetto di dimensioni tali da poter ospitare uno stramazzone in parete sottile idoneo alla regolazione della portata scaricata, dotato di luce di fondo ed eventuale griglia (è preferibile che le griglie siano installate a monte delle immissioni delle condotte). Lo sfioratore avrà una quota tale da sfruttare al massimo la capacità di invaso delle condotte opportunamente dimensionate e dell'intero sistema di acque piovane (il sistema è costituito da condotte, vasche, aree a temporanea sommersione e ossatura), senza pregiudicare la sicurezza idraulica dell'area servita e tale da permettere

l'invaso, di almeno 180 mc/ha sotto la quota della soglia stramazzante. La luce di fondo sarà dimensionata in modo da smaltire la portata massima di 10 l/s/ha di area servita (in ogni caso a dimensioni minime pari a 0,01 mq). Al fine dell'incremento dell'invaso è ammesso prevedere, previo accordo con il Consorzio di Bonifica competente per territorio, risezionamenti e allargamenti di canali consorziali con onere a carico di chi urbanizza.

I piani interrati dei fabbricati non devono essere collegati direttamente alla linea, ma le acque, siano esse bianche o nere, dovranno essere preventivamente sollevate con apposite pompe, e successivamente convogliate, secondo le caratteristiche, nelle apposite condutture.

I giardini e parchi privati dovranno essere previsti ad una quota inferiore alla pavimentazione interna del fabbricato di almeno 20 (venti) cm.

Art. 9 - Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria in collaborazione con le strutture tecniche competenti.

Le violazioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00.

Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione, la definizione, l'introito e la devoluzione dei proventi riscossi a titolo di sanzioni si osservano, in quanto applicabili, le norme delle leggi 24.11.1981, n. 689 nonché l'art. 7 bis del Dlgs 18.08.2000, n. 267 nonché le norme contenute nel regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali.

In relazione all'art. 16 della L. 689/1981, è determinata in € 50,00 o 167,00 la somma che il trasgressore è ammesso a pagare, per ciascuna norma violata, entro 60 (sessanta) giorni della contestazione o notificazione dell'illecito senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi o giudiziari che potranno essere adottati in merito.

In caso di recidiva l'importo determinato sarà raddoppiato.

Con ordinanza – ingiunzione il Comune di Giacciano con Baruchella, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, tiene conto della gravità della violazione, nonché dell'opera e dell'interessamento svolto dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione.

Il Sindaco, a norma dei poteri attribuitigli dallo statuto Comunale, di cui al Dlgs 267/2000, nei casi previsti dagli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del nuovo Codice della strada può ordinare, oltre al pagamento delle sanzioni previste, l'esecuzione dei lavori necessari per la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio.

Le spese per l'esecuzione d'ufficio saranno a totale carico dei destinatari di apposita ordinanza, calcolate dall'Ufficio tecnico comunale e rese note a mezzo di successiva ordinanza al destinatario dell'ordinanza.

Art. 10 - Attuazione del regolamento

La Giunta Comunale è competente ad aggiornare i valori delle sanzioni amministrative previsti dal presente regolamento, su base di nuove norme intervenute e relative alle finalità del regolamento.

Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento è data notizia sia a mezzo affissione di avviso all'Albo Pretorio Comunale, sia a mezzo di affissione nei pubblici esercizi e luoghi pubblici.

Il presente regolamento, dopo l'entrata in vigore viene trasmesso, in copia conforme, a:

- Corpo Forestale dello Stato;
- Provincia di Rovigo - Protezione Civile e Difesa del Suolo
- Polizia Municipale;
- Stazione Carabinieri;
- Consorzio di Bonifica;
- Ufficio Tecnico del Comune;
- Enti erogatori di sottoservizi (Gas, Telefono, Energia Elettrica, Acqua, Fognature)
- Comuni contermini il territorio di Giacciano con Baruchella;
- Associazioni di categoria di agricoltori operanti nel territorio.

Art. 11 - Entrata in vigore

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dopo 15 giorni che la delibera di approvazione è divenuta esecutiva.

Norme di riferimento

- R.D. del 08/12/1993 n. 1740;
- Nuovo Codice della Strada, di cui al Dpr 30/04/92 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione e attuazione;
- Regolamento CEE n. 2078/92 del 30/06/92; recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31/01/95;
- Codice Civile (art. 892 e seguenti);
- Art. 632 del codice penale;
- Art. 50 - comma 8 del Dlgs 18/08/2000, n. 267.
- L.R. n° 33 del 16/04/1985 "Norme per la Tutela dell'Ambiente" e successive modifiche integrazioni per la parte ancora in vigore;
- Regolamento CEE n. 2078/92 del 30/06/92; recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31/01/95;
- Codice Civile, in particolare: Titolo III "Della proprietà": Sez. VI "Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi e dei muri, fossi e siepi interposti tra fondi" (art. 891-899) "Sezione VIII dello stillicidio" (Art. 908), Sezione IX "Delle acque" (Art. 909-921); Titolo VI "Delle servitù prediali, Capo II": "Delle servitù coattive" (art. 1032-1046).